

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI
BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
REG DET 001**

00	29/07/2010	RS	RQ	AU
REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010
		Pagina 2 di 13

PREMESSA

Il Reg. CE N. 648/2004 stabilisce norme atte a conseguire la libera circolazione dei detersivi e dei tensioattivi per detersivi nel mercato interno e a garantire, nel contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

ECOGRUPPO ITALIA S.r.l., di seguito denominato OCC, è un organismo di controllo e certificazione che opera secondo i criteri generali stabiliti dalle Norme UNI CEI EN 45011 e che ha redatto un disciplinare privato dove sono specificati i parametri da rispettare per definire i bio-detersivi a basso impatto ambientale.

Nel presente Regolamento, vengono definiti i rapporti tra OCC e gli Operatori che intendono ottenere la certificazione dei prodotti in conformità al Disciplinare “Detergenza Sostenibile” (REG DET 002).

OGGETTO

L'oggetto del presente Regolamento è quello di disciplinare l'attività di controllo e certificazione degli Operatori che hanno fatto richiesta di essere inseriti nel sistema di controllo dell'OCC, al fine di ottenere le certificazioni richieste. In particolare il presente Regolamento illustra le modalità che devono essere seguite dagli Operatori per accedere e permanere nel sistema di controllo.

Le modalità del sistema di controllo applicato dall'OCC saranno esplicitate meglio nei successivi articoli del presente Regolamento.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Disciplinare “Detergenza Sostenibile” (REG DET 002)
- REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
- UNI CEI EN 45011 Ed. 1999

LINGUA DI RIFERIMENTO

La lingua ufficiale dei documenti di certificazione è l'italiano. Ove necessario l'OCC emetterà i documenti in versione bilingue (italiano-inglese).

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010
		Pagina 3 di 13

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il detergente viene definito come qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi e destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.

La produzione di prodotti detergenti è regolamentata da precise disposizioni legali e norme di buona fabbricazione. I requisiti per la certificazione non vogliono sostituirle ma si aggiungono a tali disposizioni, la cui ottemperanza da parte del produttore è condizione necessaria, propedeutica e imprescindibile.

I prodotti di cui si può richiedere la certificazione nel rispetto del Disciplinare “Detergenza Sostenibile” sono i detergenti elencati nel cap. 1 del REG DET 002.

Definizioni

Disciplinare “Detergenza Sostenibile”: insieme di indicazioni a cui bisogna far riferimento per ottenere la certificazione “Ecocleaning quality”

Operatore: azienda, società, impresa, organizzazione con funzioni e amministrazione proprie che richiede la certificazione

Certificato di Conformità: documento che attesta la rispondenza di un prodotto, processo, servizio, a specifici requisiti dettati dal Disciplinare “Detergenza Sostenibile”

OCC: Organismo di Controllo e Certificazione

ACCREDIA: Sistema Italiano di Accreditamento

SCHEMA CONTROLLO E CERTIFICAZIONE



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI
BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**

REG DET 001
Rev. 00
29/07/2010

Pagina 4 di 13

**Art. 2 MODALITÀ DI INGRESSO NEL SISTEMA DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE**

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010
		Pagina 5 di 13

L'Operatore che intende avvalersi del servizio di controllo e certificazione fornito dall'OCC, presenta alla sede nazionale, il modulo di Richiesta documenti certificazione, che è disponibile nel nostro sito internet all'indirizzo www.ecosmetica.it, ovvero può essere richiesto presso la Sede Nazionale.

L'OCC prende atto della richiesta da parte dell'Operatore di essere inserito nel proprio sistema di controllo e invia i documenti preliminari, ovvero il modulo di Notifica (MD DET 001), l'accordo di riservatezza (MD DET 021), il contratto di servizio (MD DET 020) e l'offerta economica (MD DET 003).

I suddetti documenti, ad eccezione della Notifica, devono essere spediti all'OCC in duplice copia, con timbro aziendale e firma in originale, allegando la copia di un documento di identità personale in corso di validità.

Una copia di tali documenti è archiviata nell'apposito fascicolo creato per ogni singolo Operatore; l'altra è rispedita controfirmata dall'amministratore unico.

Successivamente, l'OCC richiede la documentazione che l'Operatore è tenuto a presentare:

a) Operatori che producono bio-detergenti a basso impatto ambientale

- Scheda tecnica prodotto (MD DET 002)
- Scheda tecnica e di sicurezza di tutte le materie prime (supportate eventualmente da questionario MD DET 014 se richiesto dall'OCC)
- Documenti inerenti il packaging (es. disegni e schede tecniche)
- Planimetria delle strutture aziendali e copia delle autorizzazioni sanitarie/certificati di agibilità
- Descrizione particolareggiata delle apparecchiature utilizzate
- Organigramma aziendale

Il personale dell'Ufficio Cosmesi, con la funzione specifica, registra l'idoneità di tali documenti compilando il Modello di verifica documentale (MD COSM 019).

Art. 3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'attività di controllo dell'OCC si sviluppa attraverso delle visite ispettive presso le unità di produzione che l'Operatore ha notificato e con verifiche documentali effettuate presso gli uffici. Per l'attività di controllo esterna vengono utilizzati ispettori qualificati dell'OCC che assicurano principi di professionalità, imparzialità ed indipendenza.

Il rilievo di eventuali anomalie può generare non conformità che l'Operatore dovrà gestire secondo le modalità ed i tempi stabiliti (PRQ DET 005).

Prima visita di controllo – Fase di avvio:

La fase di avvio è l'atto preliminare per la valutazione dell'idoneità dell'Operatore ad essere inserito nel sistema di controllo e certificazione dell'OCC, è finalizzata alla verifica dell'esistenza di una organizzazione aziendale, al riscontro in loco della documentazione che l'Operatore ha fornito e alla conformità al Disciplinare "Detergenza Sostenibile".

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010
		Pagina 6 di 13

La prima visita di controllo è effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della Notifica. L'esecuzione entro i termini previsti è garantita a condizione che la documentazione ricevuta dall'OCC sia corretta e completa.

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Operatore controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

Saranno oggetto di verifica:

- Gli impianti di lavorazione e i locali di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti

Per gli Operatori che producono sia in "biologico" che in "convenzionale", l'ispettore accerta:

- La possibilità di separazione dei cicli produttivi (fisica o temporale)
- La garanzia di pulizia degli impianti prima di ogni lavorazione di prodotto biologico
- La separazione fisica dei locali di stoccaggio delle materie prime dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti

L'ispettore ha facoltà di decidere il prelievo di campioni da sottoporre a verifica analitica.

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione, Modello ispezione (MD DET 010), dove indica eventuali misure da adottare per il rispetto del Disciplinare, che deve essere firmata dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega e ne consegna la relativa copia.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle non conformità, queste devono essere classificate dall'ispettore secondo le modalità stabilite dalla procedura di erogazione ed applicazione delle sanzioni (PRQ DET 005), e riportate nel Rapporto di non conformità (MD DET 012).

Verifiche successive alla Fase di avvio - Sorveglianza:

Le ispezioni di sorveglianza hanno lo scopo di verificare la corretta e continua applicazione del Disciplinare "Detergenza Sostenibile".

Le ispezioni saranno effettuate periodicamente ed in ogni caso almeno una volta all'anno e potranno essere effettuate anche senza alcun preavviso, secondo un piano di controllo stabilito annualmente dall'OCC.

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Operatore controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

Saranno oggetto di verifica:

- I documenti fiscali dei fornitori delle materie prime e le relative certificazioni, nonché la regolarità delle annotazioni sul registro di carico e scarico
- Le annotazioni sulla Scheda Produzione (MD DET 005), al fine di verificare le quantità di prodotti ottenuti nei diversi cicli di lavorazione

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010
		Pagina 7 di 13

- I documenti fiscali dei prodotti venduti nonché la regolarità delle annotazioni sul registro di carico e scarico
- L'idoneità delle etichette e la corretta gestione della contabilità di queste
- Il corretto utilizzo dei marchi di Ecocert Italia

L'ispettore ha facoltà di decidere il prelievo di campioni da sottoporre a verifica analitica.

L'aliquota del campione da sottoporre ad analisi viene consegnata al laboratorio scelto, accompagnato dal "Verbale consegna campione" (MD DET 016) dove è specificato anche il tipo di analisi richiesta (sulla base delle specifiche nomenclature adottate dal laboratorio).

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione, Modello ispezione (MD DET 010), dove indica eventuali misure da adottare per il rispetto del Disciplinare, che deve essere firmata dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega e ne consegna una copia.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle non conformità, queste devono essere classificate dall'ispettore secondo le modalità stabilite dalla procedura di erogazione ed applicazione delle sanzioni (PRQ DET 005), e riportate nel Rapporto di non conformità (MD DET 012).

L'ispettore restituisce il fascicolo all'Ufficio Cosmesi.

Verifiche documentali:

Oltre l'attività ispettiva presso gli Operatori, un ulteriore strumento di controllo è rappresentato dalle verifiche documentali interne.

L'OCC nell'ambito della propria attività può richiedere l'evidenza documentale relativamente a:

- Prodotti, materie prime e ogni altro mezzo di produzione utilizzato (d.d.t., fatture, certificazioni, ecc.)
- Gestione delle annotazioni in relazione ai processi produttivi effettuati (registri e altri documenti del sistema qualità)
- Vendite delle produzioni ottenute nell'ambito della propria attività (d.d.t., fatture, ecc.)

La verifica documentale è da considerare nell'ambito dell'attività di controllo dell'OCC, pertanto il rilievo di eventuali anomalie può generare non conformità da gestire nell'ambito del sistema sanzionatorio.

Art. 4 OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'Operatore si obbliga a fornire all'OCC ogni assistenza necessaria all'espletamento di un valido controllo della propria attività. In particolare si impegna:

- A comunicare all'OCC eventuali variazioni delle informazioni riguardanti la propria unità produttiva (compreso recapiti postali e telefonici) entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse
- A dare libero accesso al personale incaricato delle ispezioni, alle unità produttive, nonché ai registri aziendali ed ai documenti giustificativi ai fini del controllo
- Ad accettare controlli anche senza alcun preavviso
- Ad accettare l'eventuale presenza di altro personale (ispettori di Organismi di Accreditamento o rappresentanti di associazioni) in affiancamento agli ispettori incaricati dall'OCC

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010
		Pagina 8 di 13

- Ad informare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'OCC, non oltre 15 giorni dopo avere appreso la notizia, di ogni contestazione o reclamo, formale o informale, di cui un prodotto certificato dovesse essere oggetto
- A mantenere costantemente aggiornato un elenco dei reclami/non conformità pervenuti da entità esterne. Per ogni reclamo/non conformità l'Operatore dovrà definire ed attuare idonee azioni correttive ed effettuare sempre comunicazione all'OCC
- Al rispetto, tempestivo e puntuale assolvimento degli oneri economici comportati dal presente Regolamento, nel tempo e con le modalità contemplate al successivo articolo 10 del presente Regolamento
- A custodire con cura i documenti afferenti l'attività di controllo e certificazione prodotti e/o ricevuti dall'OCC o da altri enti
- A rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente nonché dalle prescrizioni specifiche di ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.
- Ad accettare le sanzioni decise dall'OCC nel rispetto delle procedure e fatta salva la possibilità di presentare ricorso

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L'OCC si impegna ad applicare il seguente Regolamento, in particolare:

- Provvede alla formazione e all'aggiornamento del fascicolo di certificazione dell'Operatore
- Effettua l'ordinaria attività di vigilanza

Nell'assolvimento dei propri obblighi l'OCC è tenuta al rispetto del segreto professionale per tutto quanto appreso in ragione della propria attività e si obbliga a non divulgare alcuna delle notizie confidenziali apprese tramite i controlli e le ispezioni.

Art. 6 CAMPIONI ED ANALISI

I prelievi dei campioni saranno effettuati dagli ispettori dell'OCC in presenza dell'Operatore o del responsabile aziendale o comunque di un incaricato in possesso di regolare delega, il quale sottoscriverà la Scheda Prelievo Campione (MD DET 017); la delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Operatore controllato.

La campionatura avviene in quattro aliquote che saranno poste ciascuno all'interno di un contenitore che verrà successivamente sigillato ed etichettato con un codice identificativo rilasciato dall'OCC (Procedura di etichettatura dei campioni di prodotto PRQ DET 004). Tre delle quattro aliquote saranno acquisite dall'ispettore che le consegnerà all'OCC, una rimarrà presso l'Operatore ed, a cura di questi, conservato in maniera idonea a garantire che l'aliquota del campione rimanga inalterata nel tempo.

Le tre aliquote del campione a disposizione dell'OCC, determineranno l'esito della verifica analitica; l'aliquota lasciata all'Operatore potrà essere utilizzata per riscontri propri.

Le aliquote del campione sono sottoposte a prove accreditate a fronte della norma ISO/IEC 17025.

1. Se l'esito della prima prova è negativa per le sostanze oggetto della ricerca, l'indagine analitica si conclude e le altre aliquote del campione sono smaltite
2. L'OCC invierà copia del rapporto di prova all'Operatore solo su richiesta

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010
		Pagina 9 di 13

3. Se invece l'esito della prima prova è positivo ad una o più sostanze non conformi, si prosegue in tal modo:

- L'OCC con comunicazione scritta, notifica all'Operatore l'attività di indagine in corso, comunica il risultato analitico, prescrive a scopo cautelativo il confinamento del prodotto (lotto di riferimento) sino alla conclusione dell'indagine e richiede all'Operatore l'analisi delle cause e eventuali informazioni utili all'indagine
- L'Operatore, entro 10 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, può avvalersi del diritto di richiedere una prova di revisione sulla seconda aliquota custodita dall'OCC, presso un altro laboratorio conforme ai suddetti requisiti, individuato in accordo tra l'OCC e l'Operatore
- Se l'Operatore non richiede la prova di revisione, l'OCC procede con la sanzione

4. Se l'esito della seconda prova è positivo ad una o più sostanze non conformi, l'OCC procede con la sanzione

5. Se invece l'esito della seconda prova è negativa per le sostanze oggetto della ricerca (cioè contrasta col risultato della prima prova), l'OCC richiede la terza prova di revisione sulla terza aliquota custodita dall'OCC, presso un laboratorio diverso dai precedenti

6. L'esito della terza prova dirime il caso, confermando l'esito della prima o della seconda prova e sulla base del quale l'OCC decide definitivamente sulla conformità

L'OCC si riserva di sub-appaltare l'attività di prova a laboratori esterni, accreditati ACCREDIA (ex SINAL).

L'Operatore, nello svolgimento della seconda e terza prova, ha facoltà di nominare un perito di parte e scegliere di effettuare le prove in laboratori diversi da quelli convenzionati con l'OCC.

L'elenco dei laboratori di prova convenzionati con l'OCC è disponibile sul sito www.ecocertitalia.it ovvero può essere richiesto presso la Sede Nazionale.

L'OCC, per l'attuazione di un efficiente sistema di controllo, ritiene opportuno effettuare sugli Operatori controllati, oltre le verifiche in azienda, anche una serie di verifiche analitiche su campioni di prova prelevati sui prodotti che si trovano nelle pertinenze dell'azienda.

Art. 7 EMISSIONE, USO E DURATA DEI DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE.

L'OCC, ha in uso il seguente documento attestante la certificazione:

1. Certificato di conformità (MD DET 008)

Gli Operatori possono utilizzare tale documento, esclusivamente per indicare che le proprie produzioni sono conformi al disciplinare "Detergenza Sostenibile"; non deve essere utilizzato in maniera da screditare l'OCC e deve essere restituito all'OCC (su richiesta) ovvero deve essere distrutto (la distruzione deve essere documentata) nel caso in cui l'Operatore rinuncia all'assoggettamento, ovvero è oggetto di sanzione di esclusione dal sistema di controllo.

Certificato di Conformità

Il Certificato di Conformità è il documento che attesta sia l'inserimento dell'Operatore nel sistema di controllo dell'OCC, sia per quali prodotti, processi o servizi l'Operatore ha facoltà di rilasciare dichiarazioni di conformità.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010 Pagina 10 di 13
---	---	---

E' rilasciato dall'OCC ed ha una validità massima di 12 mesi dalla data del rilascio.

L'Ufficio Cosmesi emette il certificato dopo che è stata verificata la conformità dell'Operatore. La valutazione viene effettuata tenendo conto delle ultime informazioni acquisite durante la fase di controllo presso i luoghi di produzione.

Il documento si compone di due sezioni inscindibili. La Sezione A riporta i dati anagrafici e identificativi dell'Operatore, il numero del certificato, la data di emissione e la validità; la Sezione B, ovvero l'allegato al certificato, riporta i prodotti, processi o servizi per cui l'Operatore è certificato e la data che indica lo stato di aggiornamento.

L'eventuale modifica della Sezione A comporterà l'emissione di un nuovo documento; l'eventuale modifica della Sezione B non comporta l'emissione di un nuovo documento, ma l'aggiornamento di quest'ultima.

Il Certificato di Conformità è firmato dall'Amministratore Unico; il funzionario dell'Ufficio Cosmesi che è il materiale estensore del documento appone il proprio timbro ed una sigla.

Il Certificato di Conformità in originale deve essere custodito dall'Operatore e viene distribuito in copia.

Il Certificato di Conformità può essere revocato dall'Ufficio Cosmesi in caso di non conformità riscontrate.

L'OCC declina ogni responsabilità sull'uso improprio o errato del Certificato di Conformità. L'Operatore ha la responsabilità giuridica in caso di inosservanza delle norme in materia di commercializzazione di prodotto.

L'OCC si riserva la possibilità di adire le vie legali in caso di riscontrato uso improprio del Certificato di Conformità.

Nel caso in cui l'Operatore viene escluso ovvero decide volontariamente di uscire dal sistema di controllo dell'OCC, ed è in possesso di un Certificato di Conformità in corso di validità è tenuto a restituire il documento nel caso in cui l'OCC ne facesse richiesta.

Art. 8 AUTORIZZAZIONI ALLA STAMPA DELLE ETICHETTE, RILASCIO, DURATA E RITIRO

L'Operatore può fare riferimento al metodo di produzione per i prodotti ottenuti in applicazione del Disciplinare "Detergenza Sostenibile" direttamente sulle etichette o sulle confezioni.

L'autorizzazione alla stampa di etichette è concessa dall'OCC. L'Operatore deve inoltrare richiesta scritta (MD DET 011) contestualmente alla bozza di stampa dell'etichetta, all'Ufficio Cosmesi, che decide se attivare ulteriori verifiche o concedere l'autorizzazione (MD DET 004). La validità temporale dell'autorizzazione è legata al numero di etichette autorizzate.

L'Autorizzazione alla Stampa delle Etichette viene concessa per specifiche tipologie di prodotti assegnando un codice che sarà inserito in etichetta e servirà per identificare il prodotto certificato.

Le autorizzazioni alla stampa di etichette possono essere revocate dall'OCC in caso di non conformità riscontrate e se non corrispondenti esattamente alla versione approvata.

L'OCC declina ogni responsabilità sull'uso improprio o errato delle autorizzazioni alla stampa di etichette concesse. L'Operatore ha la responsabilità giuridica in caso di inosservanza delle norme in materia di etichettatura e commercializzazione di prodotto.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010 Pagina 11 di 13
---	---	---

L'OCC si riserva la possibilità di adire le vie legali in caso di riscontrato uso improprio delle autorizzazioni concesse. L'Operatore sarà tenuto al risarcimento del danno conseguentemente cagionato.

Nel caso in cui l'Operatore viene escluso ovvero decide volontariamente di uscire dal sistema di controllo dell'OCC, ed è in possesso di etichette autorizzate con i riferimenti alla certificazione "ECOCLEANING quality" è tenuto a darne comunicazione scritta all'OCC, il quale può chiedere la distruzione (che deve essere documentata) ovvero decidere di ritirarle.

Art. 9 USO DEL MARCHIO

Il certificato di conformità rilasciato dall'OCC ed il relativo marchio di certificazione "ECOCLEANING quality" rimangono di proprietà esclusiva dell'OCC. Tutte le etichette e gli imballi, tutti i marchi, tutta la pubblicità diretta a rilevare l'esistenza della licenza o della certificazione da parte dell'OCC dovranno essere autorizzati espressamente e per iscritto. Le modalità per la concessione dell'uso dei marchi sono specificati nel seguente documento:

- Regolamento per l'uso del marchio ECOCLEANING quality - (REG DET 003)

Art. 10 ONERI ECONOMICI

Il costo del processo di controllo e certificazione è stabilito in base al Tariffario vigente (MD DET 022). In base a ciò e alle specifiche riportate nel modulo di Richiesta documenti certificazione, viene formulata l'offerta economica (MD DET 003) per ogni singolo Operatore. La tariffa è da intendersi annuale, da pagare entro trenta gg. dalla data di emissione della fattura, salvo eventuali dilazioni concesse dall'ufficio amministrativo.

Costituiscono un costo a parte le analisi di laboratorio eventualmente effettuate su campioni di prodotto prelevati presso l'Operatore. Il pagamento dei superiori costi dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento inviata dall'Ufficio Amministrativo dell'OCC. Il mancato pagamento di quanto richiesto dall'OCC compreso il rimborso per spese di analisi o altro potrà comportare il ritiro della certificazione e l'annullamento di tutte le licenze in ipotesi già concesse.

Art. 11 NON CONFORMITA' E SANZIONI CONSEGUENTI

Il personale dell'Ufficio Cosmesi, nel caso di rilievi, comunica l'esito all'Operatore chiedendo la proposta di azione correttiva.

L'Operatore deve proporre l'azione correttiva indicando un termine di adeguamento. L'Ufficio Cosmesi verifica le azioni correttive proposte e se vengono accolte, valuta la conformità e considera l'Operatore idoneo. Se la verifica delle azioni correttive necessita di un sopralluogo presso l'Operatore si dispone una nuova ispezione.

A seguito di ciò l'Ufficio Cosmesi valuta se comminare o meno la sanzione prevista dal Libro dei provvedimenti a seguito di non conformità (ISL DET 001) e la segnala all'Operatore mediante una comunicazione firmata dal proponente e dall'AU.

Nell'ambito dell'Ufficio Cosmesi, la sanzione deve essere comminata da un addetto diverso da chi ha rilasciato le NC.

Sono previsti due livelli di non conformità: irregolarità ed infrazione, alle quali fanno seguito sanzioni la cui tipologia viene graduata in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo.



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI
BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**

REG DET 001
Rev. 00
29/07/2010

Pagina 12 di 13

Irregolarità

Consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'Operatore. In riferimento al principio della gradualità di applicazione delle sanzioni, le irregolarità, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità al Disciplinare "Detergenza Sostenibile".

Infrazione

Consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dalla normativa, sia per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, sia per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'Operatore. In riferimento al principio della gradualità di applicazione delle sanzioni, le infrazioni, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità al Disciplinare "Detergenza Sostenibile".

Nell'ambito delle due categorie di non conformità, irregolarità e/o infrazione, in base al livello di gravità e al criterio della gradualità vengono applicati i seguenti provvedimenti: Richiamo, Diffida, Soppressione delle indicazioni biologiche, Sospensione della certificazione ed Esclusione dell'Operatore dal sistema di controllo e certificazione.

Richiamo

Si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile ovvero presso gli uffici dell'OCC. Il mancato rispetto di un richiamo comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente una diffida.

Diffida

Si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione entro i termini indicati. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile ovvero presso gli uffici dell'OCC. Il mancato rispetto di una diffida comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente soppressione delle indicazioni biologiche.

Soppressione delle indicazioni biologiche

La soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l'Operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dall'irregolarità, le indicazioni relative alla certificazione in relazione al lotto interessato dall'irregolarità. La verifica della applicazione e della relativa efficacia è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente sospensione della certificazione.

Sospensione della certificazione

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI BIO-DETERGENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	REG DET 001 Rev. 00 29/07/2010 Pagina 13 di 13
---	---	---

Consiste nella sospensione temporanea della certificazione di conformità al disciplinare “Detergenza Sostenibile”, viene applicata nel caso in cui sia compromessa l’affidabilità dell’Operatore controllato. La sospensione comporta per l’Operatore medesimo il divieto, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite all’identità biologica o naturale del prodotto. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all’intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione. La verifica dell’azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione comporta normalmente l’esclusione dell’Operatore.

Esclusione dell’Operatore

Avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l’affidabilità dell’Operatore nella gestione dell’azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l’Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’OCC.

Tutte le sanzioni saranno oggetto di ratifica da parte del Comitato Tecnico di Certificazione dell’OCC.

Tutte le sanzioni sono comunicate all’Operatore tramite l’invio della comunicazione a mezzo posta raccomandata A/R o mezzo equivalente. Le comunicazioni possono essere anticipate anche a mezzo fax.

Art. 12 RICORSI

Gli Operatori inseriti nel sistema di controllo e certificazione dell’OCC hanno la facoltà di presentare ricorso contro decisioni e/o sanzioni comunicate dall’OCC entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento del provvedimento.

Il ricorso viene gestito dal RQ applicando le modalità previste nella PRQ 006 (Procedura di ricorso) disponibile sul sito Internet www.ecocertitalia.it.

Nel caso in cui il contenzioso non abbia risoluzione tra le parti si potrà adire le vie legali considerando foro competente quello di Catania.

Art. 13 RECLAMI

Tutti gli Operatori inseriti nel sistema di controllo dell’OCC devono tenere registrazione dei reclami relativi alle attività e ai prodotti oggetto di certificazione. L’OCC durante la propria attività di controllo ha facoltà di verificare la gestione dei reclami in funzione delle azioni correttive intraprese e per la soluzioni degli stessi.

Tutti gli Operatori, inseriti nel sistema di controllo dell’OCC, hanno la possibilità di inoltrare reclami scritti nel caso dovessero riscontrare inefficienze o altre anomalie nell’attività della stessa. I reclami saranno gestiti dal RQ applicando le modalità previste nella PRQ 009 (Procedura per il trattamento dei reclami).